



PROVINCIA DI CATANZARO

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE MODALITA', TEMPI DI RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) AI SENSI DEL DLGS N. 504/1992 , ART. 19.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale

n. 121 del 20 Dicembre 2019

INDICE

ART. 1 - DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
ART. 2 - MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO	pag. 3
ART. 3 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI	pag. 4
ART. 4 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI	pag. 5
ART. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE	pag. 5
ART. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI	pag. 6
ART. 7 - RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA	pag. ERRORE.
ART. 8 - PRESUPPOSTI E MODALITA' DI DILAZIONE DI PAGAMENTO	pag. 6
ART. 9 - ENTRATA IN VIGORE	pag. 7
ART. 10 - CONTROVERSIE	pag. 8
<u>ALL. "A"</u> RENDICONTO TRIMESTRALE	pag. 9
<u>ALL. "B"</u> RENDICONTO ANNUALE	pag. 10

Art. 1 - DEFINIZIONI, AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi del presente Regolamento si definiscono:

Per **TARI**, la Tassa Rifiuti istituita con la Legge 27.12.2013, n.147- avente decorrenza dal 1° gennaio 2014, che sostituisce i precedenti tributi TARSU, TIA, TARES;

Per **TEFA**, il tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione e Igiene Ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504;

Per **Provincia**, la Provincia di Catanzaro con sede in Catanzaro, Piazza L. Rossi 1;

Per **comune**, ciascuno dei comuni della provincia, con sede presso le rispettive sedi municipali;

Per **soggetto gestore**, ciascuno dei soggetti cui i comuni affidano la gestione della riscossione della Tassa Rifiuti di cui all'art. 52 del d.lgs 446/97;

Il presente Regolamento disciplina il tributo previsto dall'art. 19 d.lgs. 504/1992 denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal d.lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Art. 2 - MODALITÀ E TEMPISTICA DI VERSAMENTO

- a) L'aliquota TEFA è deliberata dall'organo consiliare della Provincia. Si darà notizia al comune delle variazioni deliberate a mezzo posta elettronica certificata. L'eventuale omessa comunicazione non esonera il comune dall'applicazione della nuova tariffa deliberata, in quanto la relativa deliberazione è pubblicata all'albo pretorio on line della Provincia, ad ogni effetto di legge.
- b) Il tributo in questione si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 coordinato con la legge di conversione 28 febbraio 2008, n.31 che individua il MIUR quale soggetto passivo che corrisponde direttamente ai comuni la somma concordata

in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti. Il suddetto importo deve essere riversato entro gli stessi termini specificati al punto e) del presente articolo.

- c) Il TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dal comune/soggetto gestore contestualmente alla Tassa Rifiuti con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. Al comune/soggetto gestore, ai sensi dell'art. 19 d.lgs. n. 504/1992 comma 5, spetta, per l'attività di riscossione del tributo, una commissione posta a carico della Provincia pari a 0,30% delle somme riscosse a titolo di TEFA, senza importi minimi e massimi.
- d) Entro il mese successivo all'approvazione del bilancio di previsione il comune è tenuto a notificare la Provincia sull'ammontare della previsione di entrata relativa alla Tassa Rifiuti e congiuntamente sulla relativa quantificazione del TEFA.
- e) Il comune, direttamente o tramite soggetto gestore, riversa, alla Provincia, il TEFA incassato in ciascun trimestre solare tenendo anche conto delle riscossioni in c/residui dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA, TARES, TARI. Il versamento di tutto quanto incassato dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre direttamente alla tesoreria della Provincia.

Art. 3 - RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

- a) *Entro 30 giorni* dell'emissione dei ruoli/elenchi il comune è tenuto ad inviare alla Provincia la determinazione dirigenziale di approvazione della lista di carico.
- b) *Entro 60 giorni da ciascuna scadenza trimestrale* il comune/soggetto gestore invia alla Provincia un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TEFA ed il compenso trattenuto utilizzando il modello denominato "**rendiconto trimestrale**" allegato al presente regolamento (allegato "A").
- c) *Entro il 20 febbraio di ciascun anno* il comune/soggetto gestore deve presentare alla Provincia un rendiconto annuale relativo alle somme introitate a titolo TEFA entro il 31 dicembre dell'anno precedente con evidenza degli

sgravi/rimborsi effettuati a titolo di TEFA sui ruoli/elenchi emessi utilizzando il modello “**rendiconto annuale**” allegato al presente regolamento (All. “B”).

- d) L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale deve essere versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa, con corresponsione degli interessi nella misura legale.
- e) Il comune/soggetto gestore del servizio di riscossione è considerato quale agente contabile e come tale sottoposto all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
- f) Le comunicazioni di cui sopra devono essere inviate alla Provincia utilizzando la posta elettronica certificata del Servizio Finanziario, indicato dal sito web istituzionale dell'Ente.

Art. 4 - AFFIDAMENTO DELLA RISCOSSIONE A TERZI

- a) Entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente Regolamento, il comune deve comunicare alla Provincia se la tassa/tariffa rifiuti sia gestita in proprio ovvero affidata a terzi. Ogni successiva eventuale variazione dovrà essere comunicata entro 30 giorni alla Provincia.
- b) Fermo restando quanto previsto al precedente punto a), il comune deve, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente regolamento anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio verificando anche il corretto, regolare e tempestivo riversamento del dovuto alla Provincia.

Art. 5 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE

- a) Il comune/soggetto gestore effettua i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia.
- b) Il comune/soggetto gestore, successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all'articolo 3 comma c) del presente regolamento, effettua le compensazioni con le somme anticipate per conto della Provincia, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione tramite PEC.

Art. 6 - VERIFICHE E CONTROLLI

- a) In caso di omesso pagamento alla scadenza indicata all'art. 2 punto e) del presente Regolamento, la Provincia invierà un sollecito di pagamento al comune, a mezzo posta elettronica certificata, assegnando un ulteriore termine di venti giorni decorrenti dalla notifica, con evidenza degli interessi da conteggiare al tasso legale, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, con decorrenza dalla scadenza di cui sopra, fino alla data di effettivo pagamento.
- b) Nel caso in cui il comune non provvederà al versamento richiesto di cui al precedente comma, comprensivo degli interessi, lo stesso sarà considerato in mora *ipso iure* sin dalla scadenza di cui al precedente punto a) ai sensi dell'art. 1219, 2° comma, n. 3, codice civile.
- c) La Provincia può richiedere opportune verifiche, da operare direttamente e/o anche a mezzo incaricati, sulle somme incassate dal comune/soggetto gestore nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Art. 7 - RECUPERO DELLA MOROSITA' E RISCOSSIONE COATTIVA

- a) La Provincia agirà, mediante ricorso alla riscossione coattiva, nei confronti del Comune, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore, che non ha riversato, totalmente o parzialmente, quanto dovuto.
- b) La riscossione coattiva è attuata secondo una delle seguenti modalità:
 - 1) in proprio o affidata ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5 lettera b) del d.lgs n. 446/97, con la procedura dell'ingiunzione di cui al r.d 639/1910, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R n. 602/1973;
 - 2) affidata all'Agenzia delle Entrate riscossione, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R n. 602/1973.

Art. 8 - PRESUPPOSTI E MODALITA' DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

- a) Al comune che si trovi in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria, la Provincia può concedere, su richiesta, dilazioni e rateazioni dei riversamenti dovuti purché siano presenti i seguenti requisiti:

1. sottoscrizione di un atto di ricognizione del debito ai sensi ed agli effetti dell'art. 1988 codice

civile da parte del comune in cui le singole posizioni debitorie vengano riconosciute nei confronti della Provincia e indicate in maniera analitica;

2. difficoltà obiettiva/impossibilità finanziaria dell'ente a riversare la somma dovuta in un'unica soluzione attestata da una relazione, sottoscritta dal responsabile finanziario e dal collegio dei revisori, che indichi in modo circostanziato le condizioni di obiettiva difficoltà finanziaria.

- b) La dilazione, al netto di un acconto obbligatorio pari almeno al 20%, non può ordinariamente essere superiore a 24 mesi, con obbligo di pagamento su base mensile o al massimo trimestrale. In casi eccezionali, il Dirigente responsabile dell'entrata può stabilire, su richiesta specifica e adeguatamente documentata nei modi di cui al precedente punto 2. lettera a), un diverso acconto e/o autorizzare una dilazione maggiore, comunque non superiore a 60 mesi;
- c) nel caso in cui venga concessa la rateazione il comune deve versare l'importo dovuto a titolo di interessi moratori, ai sensi degli artt. 1224 e 1284 del codice civile, al tasso legale, calcolati dalla data in cui le somme erano dovute fino alla data di effettivo pagamento delle singole rate;
- d) il calcolo del piano di rateazione è eseguito aggiungendo alla rata in scadenza la quota di interessi di competenza mediante un piano di ammortamento "italiano";
- e) il mancato pagamento di due rate anche non consecutive comporta l'automatica decadenza del beneficio del termine e il conseguente obbligo di pagamento entro 30 giorni in un'unica soluzione; in caso contrario la Provincia potrà procedere ad attivare la procedura di recupero mediante riscossione coattiva ai sensi della normativa vigente;
- f) non saranno concesse ulteriori rateazioni o dilazioni di pagamento relative a singole rate o importi già dilazionati;
- g) la dilazione non potrà essere accordata nei confronti del comune che risulta in morosità rispetto a precedenti rateazioni o dilazioni;
- h) la dilazione è concessa con provvedimento del dirigente responsabile dell'entrata della Provincia.

Art. 9 - ENTRATA IN VIGORE

- a) Il presente regolamento entra in vigore ad esecutività conseguita della Deliberazione di adozione.

Art. 10 - CONTROVERSIE

- a) Per eventuali controversie tra i comuni e la Provincia sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria e il foro di Catanzaro

